



1, 3 1 7 6 / 1 2

09/1

Sentenza sezione VI n.: 25
Registro Generale n.: 19216/10
Udienza pubblica 11 gennaio 2012

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale

composta da:

Adolfo Di Virginio	Presidente
Tito Garribba	Consigliere
Nicola Milo	Consigliere
Luigi Lanza	Consigliere relatore
Anna Petruzzellis	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

decidendo sul ricorso proposto da _____, nato il _____, avverso la sentenza 1 febbraio ²⁰¹⁰ ~~21020~~ della Corte di appello di Salerno.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.

Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.

Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Vito Monetti che ha concluso per annullamento con rinvio della gravata sentenza.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

ricorre avverso la sentenza 1 febbraio 2010 della Corte di appello di Salerno che, in parziale riforma della sentenza 22 maggio 2007 del Tribunale di Salerno, ritenuta prevalente l'attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta per il reato di istigazione alla corruzione a mesi undici di reclusione.

Con un unico motivo di impugnazione si prospetta che l'offerta della complessiva somma di 5 €. ai due agenti operanti, al fine di consentire l'omissione del sequestro amministrativo del ciclomotore, sprovvisto dei documenti assicurativi, non era idonea ad ottenere alcun risultato, in quanto incapace di causare un turbamento psichico nell'agente, funzionale all'omissione dell'atto dovuto del pubblico ufficiale.

Da ciò l'assenza dell'azione esecutiva del contestato delitto, considerato che la tenuità della somma di denaro, offerta ai due agenti operanti, pari a 2,50 €. ciascuno, assumeva connotazioni evidenti di risibilità ed irrisorietà, con conseguente inquadrabilità della condotta nello schema dell'oltraggio.

Ritiene la Corte, in adesione alle richieste del Procuratore generale, che le connotazioni complessive del fatto, apprezzate unitamente all'entità della somma offerta, consentano una decisione di annullamento senza rinvio della gravata sentenza.

Invero, in tema di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 cod. pen., la serietà dell'offerta e quindi la sua potenzialità corruttiva va necessariamente correlata alla controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del soggetto pubblico, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca.

Ritiene la Corte che, nella specie, l'esibizione della somma di cinque euro, corrispondenti ad una utilità pari a due euro e mezzo per ciascuno dei pubblici ufficiali operanti e destinatari dell'istigazione, al fine di far loro omettere -e quindi in concreto impedire- il preannunciato provvedimento di sequestro amministrativo di un ciclomotore, per la sua palese irrisorietà, possa semmai configurare il reato di oltraggio, per l'implicita offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale destinatario della dazione stessa.

Trattasi peraltro di fatto posto in essere in tempo antecedente alla novella 15 luglio 2009 n.94, in vigore dall'8 agosto 2009, la quale ha introdotto all'art. 1, la previsione del delitto di "oltraggio a pubblico ufficiale", oggi previsto e punito dall'art. 341 bis cod. pen..

Ne deriva pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma il giorno 11 gennaio 2012

Il consigliere estensore

Luigi Lanza



Il Presidente

Adolfo Di Virginio

